



## *Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo codice della strada” e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 116 e 121;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante “Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida”, e successive modificazioni, ed in particolare l’allegato IV recante “Norme minime per gli esaminatori delle prove pratiche di guida”;

VISTO altresì l’articolo 25, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2011, ai sensi del quale sono fatti salvi di diritti acquisiti dal personale già abilitato, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, all’espletamento delle prove di cui all’articolo 121 del Codice della strada;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, nonché il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 maggio 2014, n. 192, recante il Codice di comportamento integrativo del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 maggio 2017 (G.U. n.153 del 3 luglio 2017) recante “Qualificazione iniziale dei funzionari esaminatori per il conseguimento delle patenti di guida a mente dell’art. 121, comma 5, del codice della strada”;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale 12 aprile 2018, recante “Corsi di qualificazione per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida”;

VISTA la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante “Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti” ed in particolare l’articolo 19 e la tabella 3;

VISTO l’articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea”, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, come modificato dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante “Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, ai sensi del quale “Al fine di ridurre l’arretrato in materia di svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida di cui all’articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, determinato dalla carenza di personale in servizio presso gli uffici della motorizzazione civile adibito alla funzione di esaminatore e aggravato dall’attuazione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2022 le predette prove possono essere svolte, per i servizi effettuati ai sensi dell’articolo 19 della legge 1° dicembre



## *Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

*1986, n. 870, anche da personale degli uffici della motorizzazione civile collocato in quiescenza, abilitato ai sensi dell'articolo 121, commi 3 e 5-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Al personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore di cui al primo periodo è riconosciuto un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti il servizio, determinato secondo le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 19 della legge n. 870 del 1986.”;*

CONSIDERATO che il medesimo articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge n. 183 del 2020 dispone altresì che *“Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate le disposizioni attuative del presente comma e le modalità di accreditamento del personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore presso la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”;*

RITENUTO di dare attuazione alle predette disposizioni

### DECRETA

#### Art. 1

##### *(Oggetto)*

1. Il presente decreto disciplina le procedure di accreditamento di ex dipendenti degli Uffici della motorizzazione civile collocati in quiescenza, che in servizio hanno svolto la funzione di esaminatori abilitati all'espletamento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida di cui all'articolo 116 del codice della strada, quali esaminatori ausiliari per i servizi effettuati ai sensi dell'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870. Disciplina, inoltre, gli adempimenti conseguenti all'esercizio di tale funzione e la determinazione e l'erogazione del corrispettivo dovuto.

#### Art. 2

##### *(Accreditamento)*

1. Per essere adibiti alle funzioni di esaminatore ausiliario di cui all'articolo 1, i soggetti ivi previsti devono trasmettere alla Direzione Generale Territoriale competente per uno specifico Ufficio della motorizzazione civile o una specifica Sezione per cui chiedono di operare, apposita istanza corredata di:
  - a. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà intesa a comprovare:
    - i. di avere effettivamente svolto l'attività di esaminatore per almeno tre anni negli ultimi cinque anni;



## *Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

- ii. la data di collocamento in quiescenza e la qualifica funzionale all'atto del predetto collocamento;
    - iii. di non aver subito sanzioni disciplinari nei cinque anni precedenti alla cessazione dal servizio comportanti il licenziamento con o senza preavviso o la sospensione dal servizio;
  - b. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà intesa a comprovare la sussistenza/non sussistenza di conflitti di interesse e/o incompatibilità; detta dichiarazione dovrà essere aggiornata con immediatezza ad ogni intervenuta variazione delle circostanze dichiarate;
  - c. dichiarazione sostitutiva di certificazione intesa a comprovare:
    - i. di non aver subito condanne definitive per reati compresi nei titoli I, II, III, V, VI, VII del libro II del codice penale;
    - ii. di non aver subito condanne definitive per reati che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
  - d. dichiarazione di assunzione di responsabilità, con la quale il candidato alle funzioni di esaminatore ausiliario dichiara di essere consapevole di agire ed eseguire l'attività sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità civile, penale e contabile;
  - e. dichiarazione di disponibilità a partecipare alle attività di cui all'articolo 121, comma 5-bis, ultimo periodo del codice della strada, nelle forme e nei tempi disposti dall'Amministrazione;
  - f. calendario di disponibilità trimestrale;
  - g. copia della polizza assicurativa contro i rischi professionali relativi all'esercizio della funzione di esaminatore dotata di massimale, per singolo sinistro, non inferiore ad euro 500.000. La copertura assicurativa deve intendersi riferita anche ai rischi per danni a persone e cose e per infortuni sul lavoro verso sé stessi e verso terzi nell'esercizio della funzione.
2. La Direzione Generale Territoriale, completata la fase istruttoria, redige ed aggiorna apposito elenco degli esaminatori ausiliari accreditati con indicazione degli Uffici di riferimento e delle incompatibilità dichiarate. Detto elenco è reso disponibile al CED del Dipartimento della mobilità sostenibile e a tutti gli Uffici della motorizzazione e Sezioni per i quali siano state presentate domande e che insistano nel proprio territorio di competenza.
3. Il responsabile di ciascun Ufficio della motorizzazione o Sezione inserisce i nominativi degli esaminatori ausiliari in apposito elenco tenuto presso l'Ufficio stesso.



## *Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

4. Il personale esaminatore ausiliario accreditato è inserito, ad insindacabile giudizio del direttore o suo delegato, nel rispetto del calendario di disponibilità dichiarato e secondo le necessità dell'Ufficio, nei turni operativi per lo svolgimento delle sedute di esame svolte ai sensi dell'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.
5. Almeno quindici giorni prima della scadenza di ciascun trimestre di programmazione delle proprie disponibilità, l'esaminatore ausiliario comunica il proprio nuovo calendario per il trimestre successivo, inviando apposita comunicazione all'indirizzo PEC dell'Ufficio della motorizzazione civile o Sezione presso cui è accreditato. Eventuali indisponibilità rispetto al calendario di disponibilità trasmesso devono essere comunicate, sempre via PEC all'Ufficio della motorizzazione civile o Sezione, almeno tre giorni prima dell'indisponibilità sopravvenuta.
6. Gli esaminatori ausiliari conformano le proprie attività alle disposizioni ed alle procedure amministrative ed operative vigenti in materia, anche nei rapporti con gli Uffici della motorizzazione civile o Sezioni presso i quali sono accreditati, nonché al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, come integrato per il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 maggio 2014, n. 192.

### Art. 3

#### *(Corrispettivo per le funzioni di esaminatore ausiliario)*

1. Il compenso per le attività dell'esaminatore ausiliario svolte ai sensi dell'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 e determinato secondo le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 19, è sottoposto a preventiva validazione da parte dell'Ufficio o Sezione presso il quale è accreditato, secondo i seguenti parametri:
  - a) *indennità oraria*: riferita alla qualifica funzionale rivestita all'atto del pensionamento e al regime di prestazione lavorativa "in straordinario" e commisurata alle ore previste per il nastro operativo prenotato nella specifica seduta ed al tempo di viaggio;
  - b) *rimborso chilometrico*: pari ad un quinto del prezzo di un litro della benzina all'atto dell'incarico. A tal fine, la distanza chilometrica da considerarsi è quella del percorso di andata e ritorno fra la sede dell'Ufficio della motorizzazione civile o della Sezione e la sede di svolgimento della seduta.
2. Il compenso, validato ai sensi del comma 1, è corrisposto anticipatamente all'esaminatore ausiliario a cura del richiedente la seduta. L'esaminatore ne rilascia quietanza di avvenuta liquidazione prima dell'inizio delle operazioni d'esame.



*Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

Art. 4

*(Disposizioni finali ed entrata in vigore)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

*Prof. Enrico Giovannini*